



10 16853
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

1537/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 109 /DA del 05 MAR 2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 15 del 21/02/2019 - Matafù Carmelo. Giudizio Giaimo Giovanni/Cas. – Corte d'Appello di Messina R.G.613/14.

Premesso:

Che è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso dal sig. Giaimo Giovanni dinanzi alla Corte d'Appello di Messina;

Che con decreto dirigenziale n° 197 del 10/03/2017 si è proceduto ad assumere i relativi impegni di spesa sul cap.42, impegno n° 1592/17 reimp. al n° 112/19 per € 2.274,76 compresa Iva e Cpa, che si allega;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 935 del 03/10/2017 che si allega;

Considerato che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 15 del 21/02/2019 per l'importo di € 2.274,76 compresa CPA e IVA;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura n° 15 del 21/02/2019, che si allega in copia, dell'importo di € 2.274,76 comprese spese all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT31I0521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Liquidazione n. 1058 Atto n. 109 del 2019

Impegno assunto Cap. 42/R Bil. 2019

Provvedimento 112/19

Messina 05-04-19

Il Funzionario

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**
Progressivo di invio: **C000001BNV**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **0114407589**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**
Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**
Nome: **Carmelo**
Cognome: **Matafu'**
Titolo: **Avvocato**
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **946**
Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**
Numero civico: **146**
CAP: **98123**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090694001**
Fax: **090691648**
E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con FatturaPa.gov.it www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-02-21** (21 Febbraio 2019)
Numero documento: **15/PA**
Importo totale documento: **2274.76**
Causale: **Prat.2014/0858 Consorzio Autostrade Siciliane/Giaimo Giovanni-Mansioni Superiori e differenze retributive-Corte D'Appello Messina-RG.613/2014-Decreto Dir.197 del 18/03/17-Sent.935/17.**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **358.57**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **71.71**
Imponibile previdenziale: **1792.85**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Competenze**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **1559.00**

Valore totale: **1559.00**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Spese forfettarie 15%**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **233.85**

Valore totale: **233.85**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Arrotondamento: **-0.004**

Totale imponibile/importo: **1864.56**

Totale imposta: **410.20**

Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1916.19**

Istituto finanziario: **Credito Valtellinese**

Codice IBAN: **IT3110521616502000000110388**

Codice ABI: **05216**

Codice CAB: **16502**

Codice BIC: **RSANIT3P**

Per informazioni e gestione delle fatture: www.fatturapa.gov.it



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

170/16

Oggetto: Impegno spesa conferimento incarico legale avv. MATAFU' CARMELO nel Giudizio dinnanzi alla CORTE D'APPELLO DI MESSINA promosso da GIAIMO GIOVANNI c/ CAS.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 198 /DA del 10 MAR 2017

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito all'avv. MATAFU' CARMELO cod fisc. MTFCML57P30E571C l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel Giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina sez. Lavoro promosso da GIAIMO GIOVANNI cod. fisc. GMIGNN65L25F158X, rilasciando apposita procura che si allega al presente decreto sotto la lettera "A";
Che il legale di fiducia incaricato avv. MATAFU' CARMELO ha accettato, nell'ottica di contenimento dei costi relativi al contenzioso del Consorzio, il compenso ai minimi di tariffa ridotto al 50%, come da nota del 02/02/2015 che si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B" per l'importo di € 2.274,76 inclusa CPA e IVA;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 241 del 05/01/2017 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria per l'anno 2017;

Vista la nota prot. 2526 del 17/01/2017 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2017 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 367/DG del 28.12.2016, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. MATAFU' CARMELO nato in Librizzi il 30/9/1957 cod. fisc. MTFCML57P30E571C di rappresentare e difendere il CAS, nel Giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina sez. Lavoro promosso da GIAIMO GIOVANNI;
- **Impegnare** la somma di € 2.274,76 inclusa CPA e IVA, sul capitolo 42 del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa disponibilità;
- **Dare** atto che eventuali spese anticipate in nome e per conto del Consorzio saranno successivamente impeguate, previa rendicontazione debitamente documentata, con separato provvedimento.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

Il Dirigente Generale F. F.



N. 935/2017 Reg. 2017
M. 613/2014 R. G. 2017
C. 6567/2017 Ord. 2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO**

La Corte di Appello, Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:

Dott. Alfonsa Tullia Rizzo

Presidente

Dott. Letterio Villari

Consigliere

Avv. Domenico Doldo

Giudice Ausiliario estensore

all'udienza collegiale del 03/10/2017 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 613/2014 R. G.L. vertente tra:

GIAIMO GIOVANNI

rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Di Cesare

APPELLANTE

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE MESSINA, (C.A.S.)

in persona del legale rappresentante

rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Matafu'

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina, Giudice del Lavoro n.800/14 del 07.03.2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, depositato in data 20/04/2012, Giaimo Giovanni esponeva di essere dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane, inquadrato con la qualifica di impiegato tecnico livello C e di svolgere dall'1.1.2003 le mansioni di operatore "Punto Blu" presso l'ufficio Gestione Punto Blu di Messina, corrispondenti in base alle declaratorie professionali previste in pianta organica alla qualifica di operatore livello B1.

Aggiungeva di avere già ottenuto giudizialmente con sentenza n. 458/2011 della Corte di Appello di Messina il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori a far data dall'approvazione della pianta organica (11/11/2004) sino alla data di proposizione della domanda di primo grado di quel giudizio (19/12/2006).

Chiedeva il riconoscimento del diritto alle differenze retributive maturate in virtù dell'espletamento di mansioni di operatore di "Punto Blu" livello B1 per il periodo successivo al 19/12/2006 e la condanna del CAS al pagamento delle relative somme, con refusione delle spese e competenze di causa con distrazione.

Il C.A.S. si costituiva in giudizio con memoria del 22.07.2013 contestando, tra l'altro, l'applicabilità alla fattispecie in esame del CCNL richiamato in ricorso ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al ricorrente dello svolgimento di mansioni superiori, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.

Il Tribunale con la sentenza impugnata ha rilevato che il CAS è un ente pubblico non economico regionale e che, nonostante le previsioni di legge, esso ha applicato ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti non la contrattazione collettiva regionale prevista ma quella regolante le attività delle società private gerenti strade ed autostrade.

Il Giudice di prime cure ha osservato che l'adozione di una contrattazione diversa da quella prevista dall'art. 24 l.r. n.10/2000 comporta la violazione di una norma imperativa, determinando la nullità. In buona sostanza, il Tribunale ha statuito che, fondandosi la domanda dello Giamo sull'applicazione di previsioni contrattuali collettive inoperanti, stante la nullità delle delibere del Consorzio che ne hanno disposto l'estensione al proprio personale, ne deriva il rigetto delle richieste del ricorrente.

Avverso tale sentenza Giamo Giovanni ha proposto appello con atto depositato in data 08/05/2014, lamentando la erroneità della sentenza, chiedendo l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado, con vittoria delle spese di entrambe le fasi giudiziali.

Il Consorzio Autostrade Siciliane si è costituito nel giudizio di impugnazione con memoria del 12.10.2016, contestando gli assunti dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese.

All'udienza del 03.10.2017 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi la causa in decisione e la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene che l'impugnazione non possa trovare accoglimento e che, pertanto, la sentenza di primo grado debba essere confermata alla luce della motivazione che segue.

Anche in questo caso non si riesce ad evincere dal capitolo di prova, così come formulato, quali siano effettivamente le mansioni espletate dall'appellante.

Anche gli ordini di servizio, prodotti nel giudizio di primo grado, non sono sufficienti a fare emergere le concrete mansioni espletate dall'appellante. Ed infatti, nell'ordine di servizio del 16/12/2002, indirizzato al Sig. Giaimo, si comunica il suo trasferimento al Punto Blu di Messina, quale operatore dello stesso, mentre nell'ordine di servizio del 26/02/2003, sempre indirizzato al Sig. Giaimo, si dispone il definitivo trasferimento di quest'ultimo al Punto Blu di Messina, riconoscendogli le indennità ivi previste. Ma anche in questo caso non vi è nessun riferimento concreto al contenuto delle mansioni effettivamente espletate.

Nel caso di specie, pertanto, l'odierno appellante avrebbe dovuto provare, già nel giudizio di primo grado, di avere effettivamente espletato le mansioni superiori richieste, descrivendole.

Avrebbe dovuto, in primo luogo, indicare le mansioni relative al livello in cui era stato inquadrato dal datore di lavoro, nel caso di specie le mansioni rientranti nel livello C1 del CCNL di appartenenza; in secondo luogo, avrebbe dovuto indicare le mansioni relative al livello di cui pretendeva il superiore inquadramento e cioè le mansioni rientranti nel livello B1 del CCNL di appartenenza. Infine, avrebbe dovuto specificamente indicare e provare, a mezzo prova per testi le mansioni effettivamente di fatto espletate, per dare modo alla Corte di poter verificare in quale declaratoria contrattuale dette mansioni sarebbero potute rientrare.

Inoltre, sin dal primo grado il ricorrente avrebbe dovuto indicare negli atti di causa la declaratoria relativa al livello C1, con l'indicazione delle mansioni rientranti in tale declaratoria, e quella relativa al livello B1, indicando quali mansioni dallo stesso effettivamente e concretamente svolte rientrerebbero in questo livello.

Ma anche a volere ammettere che il ricorrente abbia assolto l'onere di indicare le declaratorie in parola, attraverso la produzione documentale relativa alle norme regolamentari per il personale, è indubbio che lo stesso non ha provato e né ha chiesto di provare (non essendo sufficienti a tale fine per le motivazioni sopra esposte i capitoli, così come dedotti), quali mansioni di fatto effettivamente espletava, in mancanza di indicazione nel corpo del ricorso.

Sicché e per come già esposto, la Corte non può accertare :1) quali sono state le mansioni effettivamente e concretamente espletate dall'odierno appellante; 2) e se queste mansioni potessero rientrare nel livello B1 invocato o nel livello C1 di appartenenza, non ritenendosi sufficiente la produzione documentale allegata.

Sicché, le domande proposte da Giamo Giovanni devono essere conseguentemente rigettate.

In ordine poi alla eccezione di giudicato sollevata dall'appellante, relativa ad un periodo antecedente rispetto quello di cui al presente giudizio, il Collegio osserva che tale rilievo non appare condivisibile in quanto la pronuncia invocata dall'appellante, passata in giudicato, riguarda un periodo diverso rispetto a quello del presente giudizio, mancando, pertanto, la permanenza delle condizioni accertate per il periodo precedente, con la conseguenza che non può porsi fondatamente una questione di giudicato.

L'appellante avrebbe dovuto dimostrare per il periodo successivo al 19/12/2006 di avere svolto le mansioni richieste; in mancanza di detta prova le domande di cui al ricorso non possono trovare accoglimento e la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite, il Collegio ritiene che in ragione della natura della controversia e della qualità delle parti, sia conforme a giustizia compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

La statuizione di rigetto dell'impugnazione, comporta darsi atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater art. 13 DPR 30/05/2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da porsi a carico di parte appellante, trattandosi di appello depositato in data successiva al primo febbraio 2013.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Giaimo Giovanni, disattesa ogni diversa statuizione, così provvede:

rigetta l'appello avverso la decisione impugnata resa dal Tribunale di Messina, Giudice del Lavoro nr. 800/14 del 07.03.2014 e, per l'effetto, conferma la predetta sentenza.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Da atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater art.13 DPR 30/05/2002 n.115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Messina, li 03/10/2017

Il Giudice ausiliario estensore

Avv. Domenico Doldo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe FAJNO)

Il Presidente

Dott.ssa Tullia Alfonsa Rizzo

